



***Ius sanguinis*: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026**

di BRUNO BAREL *

1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 63 depositata il 30 aprile 2026 ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le questioni sollevate dal giudice *a quo*, il Tribunale di Torino, sulla legge di riforma della cittadinanza del 2025, nella parte in cui attribuisce efficacia retroattiva alla nuova disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*.

Com'è noto, il Governo è intervenuto “a gamba tesa” con il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 per cercare di arginare il dilagare di richieste di riconoscimento dello *status civitatis* da parte di persone nate e residenti all'estero discendenti da persone di origine italiana. Ha riformato la fattispecie acquisitiva della cittadinanza *iure sanguinis*, mantenendo saldo il principio tradizionale solo nei casi in cui esso sia rafforzato da un ulteriore legame con l'Italia, prevalente rispetto ad un concomitante vincolo di cittadinanza col diverso Paese di nascita o residenza. Per di più, ha disposto che la nuova disciplina retroagisca sostanzialmente senza limiti di tempo, in deroga a tutte quelle norme, succedutesi dal 1865 in avanti, che invece applicavano il principio dello *ius sanguinis* in via assoluta.

Contestualmente, il Governo, e poi ancor più il Parlamento in sede di conversione in legge del decreto, avevano adottato varie misure collaterali, da un lato per fare salvi i procedimenti amministrativi e giudiziari in corso e situazioni particolari, dall'altro per agevolare l'acquisto della cittadinanza da parte dei “nuovi stranieri” di ascendenza italiana, integrando la disciplina dei modi di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri e introducendo norme transitorie.

La riforma, seppure sostanzialmente allineata alle diffuse censure mosse da vari giudici di merito contro la legislazione vigente, rea di avere provocato la proliferazione di

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Padova.

cittadini “virtuali” sparsi per il mondo in misura superiore alla popolazione residente in Italia, ha sollevato a sua volta reazioni negative, non soltanto da parte dei diretti interessati e dei loro rappresentanti e consulenti ma anche da una parte dell’opinione pubblica italiana e da alcuni giudici di merito. Le censure si sono appuntate non tanto sui contenuti della nuova disciplina quanto sulla sua retroattività, sostanzialmente senza limiti di tempo.

Era evidente che la scelta politica di dare efficacia retroattiva alla revisione del modo di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* era necessitata, non potendosi altrimenti contenere il flusso crescente di domande di riconoscimento della cittadinanza già acquisita *ope legis* fino ad ora; nondimeno la sua drastica applicazione, senza una fase transitoria, appariva come una privazione di massa della cittadinanza già giuridicamente acquisita *ab origine, ope legis* secondo il saldo indirizzo giurisprudenziale sull’effetto meramente accertativo del riconoscimento tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria. Si dubitava inoltre che un’iniziativa legislativa del genere fosse compatibile col principio di tutela del legittimo affidamento e di qui con la certezza del diritto.

2. La Corte si è espressa soltanto sulle questioni sollevate dal Tribunale di Torino e ha già fissato un’altra udienza al 9 giugno 2026 per esaminarne altre. E’ tuttavia improbabile che nel futuro essa si discosti dalla posizione già assunta, non solo perché le questioni sollevate dai giudici *a quibus* sono sostanzialmente simili ma soprattutto perché alla riforma è stato dato un forte avallo costituzionale. Un elemento di novità è dato dal dubbio sulla legittimità del ricorso a un decreto-legge in materia di cittadinanza in relazione ai presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione. La questione è stata sollevata sia dalla ord. Trib. Mantova, 23 ottobre 2025 (in G.U. Serie speciale, n. 2 del 14 gennaio 2026) sia dalla ord. del Tribunale di Campobasso 6 febbraio 2026 (in G.U., Serie speciale, n. 11 del 18 marzo 2026). Si può dubitare che questo elemento di novità orienti diversamente la Corte, considerato che si esula dal perimetro delle materie riservate al legislatore dall’articolo 72 e che, per giurisprudenza consolidata, la conversione in legge da parte del Parlamento è ritenuta idonea ad assorbire ogni valutazione autonoma sulla sussistenza dei presupposti per l’emanazione del decreto.

Prima di esaminare le singole questioni, infatti, la Corte ha ritenuto opportuna una “premessa, articolata in tre parti”, volta a fornire dapprima un inquadramento storico della legislazione, col quale mettere in luce le peculiarità della situazione italiana, poi ad esaminare la progressiva divaricazione rispetto alla Costituzione della disciplina legislativa, infine a enucleare significato e *ratio* delle norme censurate (par. 8 della sentenza).

Spicca in questa premessa l’inciso che “la trasformazione della forma di Stato determinata dalla Costituzione ha comportato una modifica essenziale dello *status* di cittadino. Infatti, il suffragio universale e la Costituzione repubblicana hanno connesso tra loro lo *status civitatis* e lo *status activae civitatis* ” con una “rivoluzione copernicana” nella relazione tra i cittadini e lo Stato apparato, perché ha affidato ai primi, riuniti nel popolo, la sovranità, anche *quoad exercitium*.

Scultorea la conclusione che “la partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale” collegato al territorio e all’impegno attivo nella comunità.

Poiché “i cittadini sono legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono, dando luogo ad una comunità di destini politici”, la “trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà, reciprocità di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni”.

In questo modo, la Corte disegna un vero e proprio modello di cittadinanza costituzionale incentrata sul principio di effettività: i cittadini sono titolari dei diritti di compartecipazione democratica; devono avere un legame effettivo con il popolo e con il territorio; devono condividere un comune *humus* culturale e dei principi costituzionali, espressione dei valori civici su cui si fonda la Repubblica.

La Corte sottolinea poi la coerenza di questa visione con la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle implicazioni derivanti dalla cittadinanza europea alle legislazioni interne dei Paesi membri, nella direzione di “un rapporto effettivo di solidarietà e lealtà tra lo Stato e i cittadini e la reciprocità di diritti e di doveri”.

Più che essere una “premessa”, questa parte iniziale della decisione diventa l’architrave che ne regge l’impianto complessivo, e che consente anche un *obiter* severo nei confronti della legislazione precedente, che “si allontanava notevolmente dal modello di cittadinanza sopra delineato”.

Per questo aspetto, la recente decisione si discosta sensibilmente dalla precedente sentenza n. 142 del 2005, relativa proprio alla precedente legislazione, dove si è invece escluso di poter trarre dalla Costituzione riferimenti solidi e strutturati per vagliare la legittimità delle norme sollevate, nonostante che le ordinanze di rinvio avessero svolto argomenti sostanzialmente corrispondenti a quelli che ora sono stati ripresi e sviluppati in modo organico dalla sentenza n. 63.

3. Questo intervento della Corte non offre elementi di particolare novità in ordine all’individuazione di eventuali limiti sovranazionali alla discrezionalità legislativa in materia di regolamentazione della cittadinanza.

Inammissibili sono state ritenute le questioni sollevate con riferimento al “limite internazionale” derivante dall’articolo 117 della Costituzione, desunto dall’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, secondo cui nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, e dall’articolo 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte non ha dovuto spendere molte parole per obiettare che la Dichiarazione non è un atto giuridico internazionale vincolante, quale atto incorporato in una risoluzione della Assemblea generale delle Nazioni Unite; e che il protocollo della CEDU non garantisce il diritto di acquistare o conservare una determinata cittadinanza e di riflesso non pone precisi obblighi vincolanti a carico degli Stati aderenti.

Infondata è stata invece considerata la questione relativa al limite eurounionale derivante sempre dall’articolo 117 della Costituzione, in quanto è dato per pacifico che

quel limite nel caso di specie sussista, ma la Corte ritiene che sia stato rispettato. Giunge a questa conclusione dopo una rapida ricostruzione della nota giurisprudenza della Corte giustizia sul punto (par.10), fino alla nota sentenza del 2025 su Malta, vista come un coerente sviluppo delle sentenze precedenti. La Corte costituzionale ne ricava due principi guida, che poi fa propri: il principio di effettività, che connota il legame di cittadinanza fra individuo e Stato; e il principio di proporzionalità, che deve guidare l'azione pubblica quando si privi della cittadinanza un individuo titolare anche della cittadinanza dell'Unione, dovendosi allora valutare le conseguenze sulla situazione dell'interessato e dei suoi familiari.

Su queste premesse, la Corte avrebbe dovuto allora verificare se nella specie – di fronte ad una massiva privazione della cittadinanza - fosse stato rispettato il principio di proporzionalità, in assenza di un “meccanismo di diritto intertemporale”, come osservato dal giudice rimettente.

La Corte invece ha cambiato radicalmente prospettiva, concludendo che tale giurisprudenza eurounionale non è conferente rispetto alle norme censurate, in quanto va riferita a situazioni nelle quali uno Stato membro ha privato un soggetto di uno *status* accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto e valutandone le conseguenze, che non possono essere ipotetiche o virtuali.

È indubbio, e del tutto comprensibile, che la Corte di giustizia sia stata finora chiamata a pronunciarsi su casi specifici, tuttavia è meno sicuro che non sussista davvero alcun limite, nel diritto dell'Unione, di fronte a misure nazionali di privazione della cittadinanza in modo massivo, e per di più retroattivo, ove si utilizzino, invece di provvedimenti amministrativi individuali, interventi normativi. Pare possibile, perciò, anche una diversa lettura del diritto dell'Unione, nel senso che l'applicazione del principio di proporzionalità, sia legata e condizionata dal concorrente principio di effettività.

Ma la nuova prospettiva assunta dalla Corte costituzionale, che non sarebbe stata indispensabile per evitare un possibile contrasto col diritto dell'Unione ma avrebbe forse giustificato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, era fondamentale per vagliare la distinta questione, nodale, sollevata dal giudice a quo sul punto dell'efficacia retroattiva della novella.

La Corte ha escluso che il legislatore della riforma abbia propriamente disposto una revoca *ex tunc* della cittadinanza già acquisita in modo effettivo e stabile, di per sé correlata a motivi sopravvenuti, avendo invece fatto ricorso ad “un caso esemplare di retroattività propria” per introdurre una “preclusione originaria”. Per rafforzare questo argomento, di per sé piuttosto formalistico e ancorato ad un fragile riferimento alla distinzione fra provvedimenti amministrativi individuali di revoca e norme generali e astratte retroattive, la Corte ha ancora una volta valorizzato il principio di effettività. Ha infatti introdotto la distinzione tra la “perdita di uno status riconosciuto e dei diritti correlati”, che comporta “un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità”, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, e la titolarità del tutto virtuale di “uno status non ufficialmente acquisito” o “non ufficialmente riconosciuto”.

Questa distinzione è servita per impostare e risolvere la questione centrale relativa al bilanciamento tra l'efficacia retroattiva data alla nuova disciplina e il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza. La questione sollevata è stata ritenuta infondata poiché il legislatore ha trovato un punto di equilibrio ragionevole, col circoscrivere la retroattività a coloro che non avessero ancora manifestato alcun interesse concreto al riconoscimento dello *status civitatis*, facendo salvi i procedimenti pendenti e adottando misure compensative collaterali. Anche in questa valutazione, inevitabilmente discrezionale, riaffiora il principio di effettività, utilizzato qui per legittimare la differenziazione di disciplina tra cittadini "virtuali" e cittadini "effettivi", riconosciuti dall'ordinamento italiano e così ammessi ad esercitare diritti e ad assumere doveri.

In questo modo, la Corte ha implicitamente ammesso che siano consentite dalla Costituzione leggi retroattive in materia di *status*, perlomeno quando l'acquisto non si sia concretizzato in una situazione qualificabile come consolidata ed esaurita e perciò idonea, secondo la giurisprudenza, a sottrarsi a norme retroattive.

4. La Corte ha affrontato il tema nodale della riforma, quello della retroattività della nuova disciplina dell'acquisto *iure sanguinis*, sollevato dal giudice *a quo*. Indirettamente, però, ha rafforzato i dubbi sulla legittimità costituzionale della precedente legislazione, non superati in modo convincente dalla precedente decisione n. 142 del 2025, che si è limitata ad escludere la possibilità di assumere una decisione interpretativa di accoglimento di tipo manipolativo, a pena di violare la riserva di competenza legislativa. Sta di fatto che la legislazione anteriore alla novella continuerà a trovare applicazione in moltissimi casi nei numerosissimi procedimenti e giudizi pendenti alla data del 27 marzo 2025. Resta dunque possibile una ulteriore riflessione sul modo in cui quella disciplina è stata interpretata ed applicata fino ad ora e in particolare sulla efficacia retroattiva del principio dello *ius sanguinis*, praticamente senza limiti temporali, riconosciuta dalla giurisprudenza dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983.

Fino al 2009 la Corte di Cassazione aveva ritenuto che quell'efficacia non potesse retroagire oltre il 1° gennaio 1948, e che pertanto le perdite di cittadinanza per matrimonio di donne italiane con straniero e assunzione della cittadinanza maritale, restassero indiscusse, e così pure il mancato acquisto della cittadinanza da parte dei loro figli nati anteriormente a quella data.

Quell'indirizzo è stato improvvisamente ribaltato dalle sentenze gemelle n. 4466-4467 del 2009 delle Sezioni Unite, con argomenti non del tutto persuasivi e però con l'effetto pratico di moltiplicare il numero dei cittadini "virtuali". Volendo, una sentenza interpretativa di rigetto potrebbe ancora incidere sulla legislazione originaria e sui procedimenti in corso.

Non è stato invece sottoposto alla Corte un altro aspetto della riforma, che presenta profili molto delicati e problematici. La novella ha fatto salvi dall'applicazione della novella – e lasciato soggetti alla legislazione ante riforma - i giudizi pendenti alla data del 27 marzo 2025 e così pure i procedimenti amministrativi avviati mediante presentazione della domanda di riconoscimento corredata di documentazione

“completa”. Il Parlamento in sede di conversione ha incluso nei procedimenti avviati anche quelli – frequentissimi nella prassi consolare – nei quali fosse già stato chiesto ed ottenuto un appuntamento, dal competente consolato, per la formalizzazione della domanda. Anche in questo caso, in effetti, sussiste una iniziativa formale dell’aspirante cittadino al riconoscimento della cittadinanza, che è stata ritenuta equipollente alla formale presentazione della domanda coi documenti correlati. Tuttavia, questo allargamento della platea degli aspiranti cittadini già attivatisi viene a dipendere, non già da un loro comportamento, quale potrebbe essere la richiesta di un incontro, bensì dalla tempestività del riscontro da parte dell’autorità consolare, con la conseguenza che lo spartiacque finisce col dipendere dal grado di efficienza dell’amministrazione nel dare risposta e fissare l’incontro richiesto.

La Corte ha ben colto il punto (par. 9.1), dichiarando esplicitamente di non poter affrontare la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro il 27 marzo 2025, con un cenno insidioso al possibile rilievo della differenza di trattamento.

E’ facile prevedere che la questione sarà presto sollevata davanti alla Corte, ancora una volta con effetti relevantissimi, in considerazione dell’elevatissimo numero delle richieste pervenute ai consolati entro il 27 marzo 2025.

Ma questo può essere un autentico cavallo di Troia della riforma, perché la differenza non è di poco conto: in un caso l’elemento scriminante è una comunicazione proveniente dalla pubblica amministrazione, agevolmente verificabile, e nell’altro invece una “richiesta” di appuntamento presentata dall’interessato (o da altri per lui). Una eventuale assimilazione delle due situazioni aprirebbe la via ad una situazione difficilmente controllabile, a questioni interpretative delicatissime sul tipo di richiesta presentata e anzitutto sulla sua effettività, e metterebbe ulteriormente a dura prova l’amministrazione nella verifica se la “richiesta” sia effettivamente e tempestivamente pervenuta. L’abitudine all’uso della pec non deve far dimenticare che in molti altri Paesi si ricorre ancora alla e:mail o alla posta ordinaria. Si apre così uno scenario imprevedibile che può incidere pesantemente nei fatti sugli effetti pratici della riforma.

5. Affiorano già in prima lettura ulteriori profili di criticità nella riforma.

Ci si riferisce anzitutto alla modifica apportata dalla novella all’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, con inserimento, dopo il comma 2, dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Si dispone che nei giudizi di accertamento della cittadinanza non siano ammesse come prove il giuramento e la testimonianza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e che gravi sul ricorrente l’onere di allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

Questa disposizione ha una portata dirompente. Pur non essendo prevista espressamente una sua applicazione retroattiva, qualora essa fosse intesa come *ius superveniens* di natura processuale, dovrebbe essere applicata anche nei processi in corso, pur se fatti salvi dalla riforma e ancora soggetti alla legislazione pre-riforma.

In questo modo, però, si finirebbe col depotenziare quel bilanciamento tra retroattività e tutela del legittimo affidamento sul quale ha fatto perno la Corte costituzionale, perché si svuoterebbe di significato la stessa clausola di salvezza dei processi in corso. Infatti, essi proseguirebbero secondo la legislazione previgente, ma con un ribaltamento radicale dell'onere della prova, rispetto al consolidato indirizzo della giurisprudenza.

Fino alla riforma, il ricorrente era tenuto a comprovare il fatto costitutivo dello *status civitatis* preteso, ossia la discendenza italiana per linea paterna o materna, mentre gravava sullo Stato resistente l'eventuale prova di elementi ostativi sopravvenuti (Cass. s.u. 24.8.2022 n. 25317 e n. 25318; App. Roma 21.9.2023 n. 5967). Essendo quest'ultima una prova "diabolica", i ricorsi sono generalmente accolti, spesso in contumacia, sulla base della prova da parte del ricorrente di avere avuto un antenato di origine italiana. Col ribaltamento della prova "diabolica" in capo ai ricorrenti, con l'onere oltretutto di documentare fatti negativi ipotetici, si finirebbe col precludere quasi sempre il riconoscimento della cittadinanza anche nei casi nei quali il legislatore ha deciso di far salvo lo *status quo*.

Solo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disposizione, nel senso che essa abbia natura sostanziale prima che processuale e che perciò non si applichi nei giudizi pendenti, potrebbe evitare il sorgere di dubbi di legittimità costituzionale di questa disposizione.

Rimane il dato obiettivo che, quanto meno per il futuro, sarà molto più difficile che nel passato dare prova della sussistenza dei fatti costitutivi della cittadinanza.

6. Un altro profilo critico riguarda la determinazione dei giudizi nei quali continuerà a trovare applicazione la legislazione ante riforma. Solo apparentemente essi sono quelli pendenti – secondo le ordinarie regole processuali – alla data del 27 marzo 2025.

Fino ad oggi, infatti, gli aspiranti cittadini, insoddisfatti della paralisi dei procedimenti amministrativi avviati, finivano poi col rivolgersi al giudice per ottenere l'accertamento del loro *status civitatis*. La giurisprudenza ha avallato questa prassi, per garantire effettività di tutela ai richiedenti. Essa potrebbe ora continuare, su iniziativa di coloro che hanno già avviato procedimenti amministrativi, con l'instaurazione di nuovi giudizi, che inizierebbero dopo il 27 marzo 2025 ma si porrebbero in prosecuzione di procedimenti amministrativi iniziati prima di quella data.

E' improbabile che la novella sia intesa nel senso che precluda questa possibilità, permanendo tutti i presupposti che hanno giustificato la prassi attuale. Anzi, la *ratio* della riforma, anche sulla base del *decisum* della Corte costituzionale, di non pregiudicare la posizione giuridica degli aspiranti al riconoscimento della cittadinanza che si fossero formalmente attivati entro il 27 marzo 2025, induce a ritenere che essi ben possano ancora far valere la loro posizione, oltre che in sede amministrativa, eventualmente anche in sede giudiziaria, sia nel caso che abbiano tempestivamente presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza e documentazione completa in sede consolare o comunale, sia nel caso che abbiano ottenuto soltanto la fissazione di un "appuntamento" per provvedervi.

Di conseguenza, i giudizi pendenti al 27 marzo 2025, già numerosissimi, aumenteranno ancora di numero, e per lungo tempo; e si aggiungeranno peraltro anche nuovi giudizi in applicazione della novella, che presenta non pochi punti da chiarire.

In questo senso, la riforma non avrà in concreto, perlomeno in tempi brevi o medi, l'effetto voluto di circoscrivere e ridurre il contenzioso in materia di cittadinanza. Il blocco dei processi a quelli pendenti è più apparente che reale. E in tutti quei processi continuerà a trovare applicazione la legislazione ante riforma, anche se ormai palesemente in contrasto con la Costituzione.

A meno che non ci sia un ripensamento anche del modo di interpretare ed applicare quella legislazione, non mancando lo spazio – anche alla giurisprudenza ordinaria, non solo a quella costituzionale – per tornare all'insegnamento della Corte di Cassazione anteriore al 2009.

7. Infine, non sfuggono le implicazioni della riforma, e ancor più della sentenza n.63 del 2026 della Corte costituzionale, sul piano più generale della rispondenza al modello costituzionale della cittadinanza di altre disposizioni della legge n. 91 del 1992.

La rilevanza, anche costituzionale, riconosciuta al principio di effettività nel definire il popolo italiano, e il ridimensionamento dello *ius sanguinis* quando esso non esprima un legame oggettivo e prevalente tra l'individuo e l'Italia, non possono che far riflettere sulla condizione giuridica degli stranieri stabilmente residenti in Italia e sugli stretti limiti oggi vigenti per l'acquisto della cittadinanza da parte loro. In particolare, la riflessione riguarda anzitutto i minori stranieri, nati in Italia o entrati nel Paese in tenera età e stabilmente residenti con le loro famiglie, inseriti nei percorsi formativi scolastici con conoscenza della lingua italiana e delle regole di base del Paese, partecipi della vita comunitaria. I modi di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri, per beneficio di legge o per naturalizzazione, così come strutturati attualmente, appaiono inadeguati a definire il legame effettivo di queste persone con la comunità italiana.

La sentenza n. 63 del 30 aprile del 2026 è dunque anche un segnale al legislatore, perché sulla scia della riforma del 2025 prosegua il riordino organico della legislazione sulla cittadinanza in linea con i principi desumibili dalla trama costituzionale, senza attendere ulteriori interventi del Giudice delle leggi.

Il principio di effettività diventa ora il fondamento della legislazione sulla cittadinanza, secondo il modello costituzionale. Il ridimensionamento del principio dello *ius sanguinis* non travolge il principio di nazionalità, forse anzi ne recupera l'originaria essenza in termini moderni, a cominciare dal radicamento territoriale e dalla comunanza di vita, di diritti e di doveri.

Non resta che prendere atto della realtà, si può ben essere – orgogliosamente – di origine italiana senza essere necessariamente cittadini, e cittadini senza avere origine italiana.

La sentenza n. 63 del 2026 va dunque ben oltre il suo *decisum* e rappresenta una pietra miliare nella comprensione e attuazione piena dell'architettura costituzionale dello Stato.